



Città di Nichelino
Provincia di Torino

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE TELEVISIVE E IN DIRETTA
WEB/DIFFERITA
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 27.2.2018

Articolo 1

Disposizioni Generali

1. Il Comune di Nichelino, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina con il presente regolamento l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle riunioni pubbliche del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2

Modalità

1. Le riprese audiovisive sono effettuate direttamente dal Comune o da operatore esterno appositamente incaricato dall'ente, diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune o su sito appositamente individuato al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la trasmissione delle immagini; sono altresì affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso della sala consiliare ai fini dell'informazione ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, e al pubblico dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare le riprese, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.
4. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito della diretta web per un periodo di 6 mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni vengono rimosse e archiviate su idoneo supporto informatico.

Articolo 3

Riprese da parte di soggetti terzi

1. E' tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale, salvo specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale e comunque sempre nel rispetto del vigente Regolamento e della normativa sulla privacy.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.